



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Comunale

N. 27

del 18/03/2026

Oggetto: Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di garanzia debiti commerciali – Esercizio 2026 (art.1, comma 862, L. 145/2018)

L'anno duemilaventisei il giorno diciotto del mese di marzo presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del dott. Gradone Armando, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Molfetta e assegnata la provvisoria gestione del Comune, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, assistito dal Segretario Generale dott. Lozzi Ernesto.

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad **OGGETTO:** Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di garanzia debiti commerciali—Esercizio 2026 (art.1, comma 862, L. 145/2018)

che viene sottoposta al

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2019 (all'articolo 1, così come modificato, dalla Legge del 27/12/2019 n. 160) ha introdotto l'obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, o non riducono il debito pregresso, o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC), prevedendo in particolare:

- al co. 859: *"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*
 - *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (comma così modificato dall'art. 38-bis, comma 1, Decreto-Legge del 30/04/2019 n. 34, c.d. "decreto rilancio", convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019 n. 58);*
 - *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."*
- al co. 862: *"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati*



nell'esercizio precedente;

- *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";*
- al co. 863: *"Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859"; (comma così modificato dall'art. 38-bis, comma 2, Decreto-Legge del 30/04/2019 n. 34, c.d. "decreto rilancio", convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019 n. 58);*

Preso atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto l'obbligo di accantonamento di risorse correnti se non si rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non si riduce lo stock del debito;
- gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) istituita presso il MEF (Ministero Economia e Finanze);
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC), si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

DATO ATTO che l'Ente, nel corso del triennio 2021/2023, ha provveduto ad effettuare le prescritte rilevazioni e ad accantonare nel FGDC le seguenti somme:

- con Delibera di Giunta n. 21 del 01/03/2021, l'accantonamento di €. 324.633,06 pari al 2% degli stanziamenti per spesa acquisti beni e servizi (macroaggregato 103), essendo stato rilevato un ritardo annuale dei pagamenti di 21 giorni nell'esercizio 2020;
- con Delibera di Giunta n. 68 del 25/02/2022, l'accantonamento di €. 326.366,97 pari al 2% degli stanziamenti per spesa acquisti beni e servizi (macroaggregato 103), essendo stato rilevato un ritardo annuale dei pagamenti di 18,66 giorni nell'esercizio 2021;
- con Delibera di Giunta n. 35 del 24/02/2023, l'accantonamento di €. 141.748,67 pari al 1% degli stanziamenti per spesa acquisti beni e servizi (macroaggregato 103), essendo stato



rilevato un ritardo annuale dei pagamenti di 8 giorni nell'esercizio 2022;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 07/08/2023 l'accantonamento ulteriore di €. 53.060,34 in sede di "Salvaguardia degli equilibri di Bilancio" in seguito all'incremento degli stanziamenti per spesa acquisti beni e servizi (macroaggregato 103).

Dato atto, altresì, che l'Ente nel corso del 2025 non ha effettuato alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali in quanto non inadempiente ai sensi della citata normativa nell'anno 2024, come statuito con Delibera di Giunta n. 17 del 24/02/2025;

Dato atto che in data 30/01/2026 l'Ente ha proceduto ad effettuare la prescritta comunicazione dello stock del debito sulla piattaforma PCC confermando il valore ivi risultante pari ad euro 1.595.782,77, importo aggiornato in data 02/02/2026 in euro 1.597.787,54, come richiesto dalla piattaforma PCC stessa;

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, gli indicatori rilevanti ai fini della determinazione dell'accantonamento obbligatorio per l'esercizio 2025 sono i seguenti:

- Stock del debito al 31/12/2024	€	244.291,12
- Stock del debito al 31/12/2025	€	1.597.787,54
- totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2025	€	57.629.258,90
- 5% del totale fatture 2025 (5% di €57.629.258,90)	€	2.881.462,95
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2025:		-10,66 gg;

Rilevato pertanto che l'Ente nell'esercizio 2025 ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859 e 862 della L. 145/2018 e ss.mm.ii., in materia di termini di pagamento delle transazioni commerciali, di riduzione del debito pregresso e di corretta alimentazione dei dati sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) ed in particolare:

- il totale dello stock del debito, pur non essendo inferiore di almeno il 10% rispetto all'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti commerciali negativo, essendo il tempo medio ponderato in anticipo di 10,66 giorni rispetto alla scadenza;
- ha provveduto alla prescritta comunicazione sulla piattaforma PCC dello stock del debito entro il 31/01/2026;

Accertato pertanto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, per effetto del rispetto degli obblighi di legge:

- questo Ente NON è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2026 alcuna somma a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali;

Ritenuto di provvedere in merito;



Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Molfetta e nominato, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, il dott. Armando Gradone;

Stante la competenza del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) **di dare atto** che l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859 e 862 della L. 145/2018 e ss.mm.ii., in materia di termini di pagamento delle transazioni commerciali, di riduzione del debito pregresso e di corretta alimentazione dei dati sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- 2) **di dare atto** che, per l'esercizio 2026, l'Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali;

Si propone, altresì, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di garanzia debiti commerciali—Esercizio 2026 (art.1, comma 862, L. 145/2018)", la sottopone al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico e contabile favorevole reso ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Molfetta, 11.02.2026

Il Dirigente del
I° Settore Bilancio Patrimonio Partecipate
Servizi Istituzionali
dott. Mauro de Gennaro



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di garanzia debiti commerciali—Esercizio 2026 (art.1, comma 862, L. 145/2018);

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti conseguenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs n. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Armando GRADONE

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 19 MAR. 2026 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI